



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BIANCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 2008

Norme in materia d'incandidabilità per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei consigli regionali

ONOREVOLI SENATORI. – Da tempo ormai si discute del regime delle incompatibilità e delle incandidabilità di deputati e senatori. Da tempo si discute a vuoto, perché mentre noi ne discutiamo, mentre ne parlano gli organi di informazione, e mentre Beppe Grillo aggiorna l'elenco di quanti tra noi siedono in questa o nell'Aula della Camera pur essendo stati condannati con sentenza definitiva, tutto continua ad essere esattamente come era. Al termine di ogni discussione, salvo rarissime eccezioni, la Camera di appartenenza convalida il neo-eletto, il quale svolgerà il proprio mandato parlamentare in barba ad ogni regola. Quanto tempo è occorso perché un illustre parlamentare lasciasse il suo scranno anche ben dopo la condanna definitiva?

Per contro – lo sanno bene i colleghi che si occupano di enti locali – il sindaco del più piccolo comune italiano non può essere eletto se sul suo capo pende condanna definitiva per taluni reati. Sono i reati «classici» della pubblica amministrazione, il peculato, la malversazione, la corruzione. Reati gravissimi, per i quali è giusto vi sia una sanzione severa anche fuori dalla sfera strettamente penale, come l'esclusione da una competizione elettorale per il governo di una realtà locale. Ma tale disciplina non si applica anche a noi parlamentari, né si applica ai consiglieri regionali. Se è valida per sindaci, presidenti di provincia, assessori comunali e provinciali, eletti e legittimati anche da milioni di elettori (come nel caso delle grandi città), difficilmente è contestabile l'applicabilità di tale norma ai senatori, deputati e consiglieri regionali che siedono in queste Aule o in quelle dei consigli grazie a qualche centinaio di migliaia di voti. Vero, ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vin-

colo di mandato (articolo 67 della Costituzione), ma proprio perché più alto è il suo mandato e più grandi sono le sue responsabilità, maggiori dovrebbero essere le garanzie che offre nei confronti degli elettori e dei rappresentati. La stragrande maggioranza di noi non dovrebbe aver problemi ad approvare questa proposta, non è mai stata sfiorata da inchieste giudiziarie; altri vi sono incappati perché provengono proprio da quell'attività amministrativa che il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, prevede debba essere svolta senza macchia; altri ancora – per una ragione o per un'altra – si portano addosso condanne che impedirebbero di svolgere funzioni di minor rilievo che rappresentare la Nazione, e che in taluni casi impedirebbero di svolgere anche normali e libere professioni. Vi sono anche colleghi e consiglieri che continuano a svolgere il mandato parlamentare perché il procedimento che li riguardava si è trascinato lentamente – tra difficoltà, modifiche legislative e legittimi impedimenti – e il reato è stato così dichiarato prescritto ai sensi dell'articolo 157 del codice penale. È una soluzione anche questa, ma di fronte ai cittadini, la prescrizione – che è sempre rinunciabile da parte dell'imputato – è più simile alla condanna che all'assoluzione. E la Corte di cassazione ne ha sottolineato la valenza, dichiarando che «quando la causa estintiva consegue non *de plano* ma a seguito di concessione di attenuanti, la sentenza si caratterizza per un previo riconoscimento di colpevolezza ed è fonte di indubbio pregiudizio per l'imputato» [Corte di cassazione, sezione IV, sentenza n. 5069 del 21 maggio 1996]. Appare chiaro: quando l'obiettivo della prescrizione è raggiunto grazie alla

concessione delle attenuanti, la colpevolezza è comunque riconosciuta e l'imputato è qualificabile come pregiudicato. Ecco perché con questo disegno di legge proponiamo che - ai soli fini dell'applicazione delle norme che qui si introducono nei testi unici delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui, rispettivamente, al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché nella legge 23 aprile 1981, n. 154 - la prescrizione dichiarata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale sia equiparata alla condanna.

Proviamo quindi a risolvere il dilemma, individuando quei reati che - fuori da ogni dubbio - non sono compatibili con lo svolgi-

mento di un mandato così gravoso. Non sarà difficile. Si prenda l'elenco dei reati previsti dal decreto legislativo n. 267 del 2000 per l'incandidabilità a sindaco e presidente di provincia e la si esporti nei testi unici delle leggi per l'elezione della Camera e del Senato e nella disciplina delle incompatibilità per i consiglieri regionali. È un esempio, è ovvio, e per alcuni versi potrà apparire una forzatura. Da quell'elenco si potranno espungere reati e se ne potranno aggiungere altri, e si potranno calibrare meglio le fattispecie - in considerazione del diverso tipo di mandato che siamo chiamati a svolgere, politico uno, amministrativo l'altro. Ma un elenco si dovrà farlo, a meno che non si voglia che siano altri a farlo per noi, e allora ci sarà davvero poco margine di trattativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Cause ostative alla candidatura alla carica di senatore e di deputato)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*. - *I*. Non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei Deputati:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per delitti contro la personalità dello Stato, di cui agli articoli da 241 a 313 del codice penale, o per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversa-

zione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 179 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

4. I deputati e i senatori che riportano taluna delle condanne previste dai commi 1 e 2, salva la disposizione di cui al comma 3, cessano di diritto dalla carica.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la prescrizione dichiarata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale è equiparata a condanna».

2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della

Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*I-bis*. Non possono essere candidati coloro che si trovano in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 10-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957».

Art. 2.

(Cause ostative alla candidatura alla carica di consigliere regionale)

1. Alla legge 23 aprile 1981, n. 154, dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. - *I*. Non possono essere candidati a consigliere regionale:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per delitti contro la personalità dello Stato, di cui agli articoli da 241 a 313 del codice penale, o per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversa-

zione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 179 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

4. I consiglieri regionali che riportano taluna delle condanne previste dai commi 1 e 2, salva la disposizione di cui al comma 3, cessano di diritto dalla carica

5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la prescrizione dichiarata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale è equiparata a condanna».

